

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 62 del 30 giugno 2005**

Riunione del 23.6.2005

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Costanza Acciai  
                          Avv. Massimo Rosi

**CAF/64 – Appello della A.S. Libertas S. Giovanni Volley avverso la decisione del Giudice Unico Provinciale Trieste del 20 aprile 2005 (rigetto del reclamo avverso l’omologazione della gara n. 587 del Campionato Under 15/F disputato contro la U.S. Virtus Pallavolo Trieste).**

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti;

**OSSERVA**

Con unico articolato motivo di appello la Libertas S. Giovanni Volley - in totale riforma della decisione in epigrafe - ha domandato l’annullamento ex art. 97 n. 4 lett. a) R.Giur. della gara Virtus - Libertas Under 15/F Trieste disputatasi l’11 aprile 2005, con rinvio al Comitato Provinciale competente per la fissazione di una nuova data per la ripetizione dell’incontro, in virtù delle seguenti ragioni di fatto e di diritto:

- la partita era stata programmata per mercoledì 13 aprile 2005
- con telegramma recapitato alla Libertas nella mattina di venerdì 8 aprile, il C.P. FIPAV Trieste comunicava di avere “...stabilito l’anticipo della gara al lunedì 11 aprile 2005 ore 19.00, senza che tale data fosse stata in alcun modo preventivamente concordata con la nostra società. Da quanto abbiamo potuto comprendere, lo spostamento è stato motivato dal fatto che per la medesima data di mercoledì 13 aprile 2005 era stato programmato un recupero di una giornata del campionato di serie D, campionato nel quale milita la prima squadra della Virtus, società che, evidentemente, aveva richiesto lo spostamento di data”.
- con telegramma del 9.4 successivo la Libertas si rivolgeva allo stesso C.P. “...chiedendo il rispetto delle precise normative federali in materia e spiegando che il brevissimo anticipo fissato non ci consentiva di schierare la nostra miglior formazione, creando quindi una sostanziale alterazione al regolare svolgimento del campionato. In quella sede abbiamo peraltro manifestato formalmente ampia disponibilità per un posticipo”.

- non avendo ricevuto riscontro, nella giornata di lunedì 11 aprile la Libertas presentava comunque in campo la migliore formazione possibile, pur priva di diverse giocatrici titolari *“vuoi perché occupate da precedenti impegni non rinviabili, vuoi perché schierate con la formazione under 13 che aveva. in calendario una partita di campionato nella medesima giornata di lunedì”*.
- cionondimeno la Libertas preannunciava reclamo ex art. 67 R.Giur. prima dell'inizio della partita (come da referto di gara) depositando al termine della stessa riserva scritta con la quale confermava il reclamo medesimo, per poi rivolgersi al G.U.P. Trieste chiedendo che - denegata l'omologa della partita - disponesse in merito all'annullamento della stessa, stabilendo una nuova data per la sua ripetizione, *“data per la quale la nostra società aveva comunicato ampia disponibilità”*.
- viceversa il G.U.P. Trieste respingeva il ricorso con la decisione in questa sede impugnata, così motivando: *“l'art. 25 del Regolamento Gare prevede che, soltanto in caso di anticipi, le richieste di spostamento gare debbano pervenire almeno 5 giorni prima della nuova data”*.

Tale provvedimento sarebbe stato *“viziato da palese illogicità nonché non corretta interpretazione delle norme federali”*, meritando riforma per le seguenti ragioni:

*“a) lo spostamento di data era stato chiesto per la concomitanza di un recupero di una giornata della serie D. In merito le norme di riferimento per l'attività dei campionati di categoria e per l'attività promozionale - stagione sportiva 2004-2005 - al capitolo norme generali pagina 8, art. 5 espressamente prevedono: “la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati maggiori non costituisce motivo di rinvio”. In questo senso appariva chiaro che la motivazione presa a base dello spostamento non trovava legittimazione alcuna nei vigenti regolamenti, tanto più che il comitato provinciale non aveva ritenuto di adottare analogo provvedimento per la concomitanza della giornata di lunedì dell'incontro della formazione under 13 della nostra società; ci chiediamo tuttora: perché il Comitato Provinciale ha rilevato evidentemente su richiesta in qualunque modo formulata dalla società controinteressata - la concomitanza della partita di serie D nella giornata di mercoledì e non quella, altrettanto se non più evidente, della nostra squadra Under 13 il lunedì?”*

*b) l'art 25 del vigente Regolamento Gare invece testualmente prevede: “al punto uno, l'organismo competente potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale spostamenti di data. Tali richieste devono essere accompagnate dalla tassa prevista e devono pervenire, in caso di anticipi, entro 5 giorni prima della data richiesta e - al punto 5, non saranno concessi spostamenti di data ove ciò comporti una alterazione della regolarità del campionato.” Anche in questo caso secondo le nostre considerazioni non risultavano rispettati, ictu oculi, i termini e le finalità specificatamente previsti dalle norme federali.*

*Si concludeva pertanto che si trattava - a palese evidenza - di un procedimento del tutto contrario ai vigenti regolamenti che causava alla nostra società un grave danno, oltre che una alterazione alla regolarità del campionato, ricordando altresì che le atlete sono ragazzine di 15 anni e non certo professioniste con, legittimamente, impegni di carattere familiare, scolastico o di altro genere ed osservando che risultava impossibile pensare che si possano sovvertire con preavvisi brevissimi ( 3 giorni di calendario di cui uno solo lavorativo) situazioni già programmate e che ciò appariva contrario alla logica ed al buon senso, oltre - come ampiamente dimostrato - al regolamento federale. A dimostrazione di tutto questo si faceva presente che la nostra società ha dovuto fare a meno in una partita che decideva l'intera annata per i motivi sopra esposti di almeno 5 titolari”.*

Nelle more del procedimento questa Commissione riceveva ed acquisiva agli atti una dettagliata relazione fatta pervenire dal C.P. FIPAV Trieste con telefax del 14.6.2005, del seguente testuale tenore:

*“Con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 16/03/2005 si comunica alle Società partecipanti ai Play Off (ovvero le società Virtus, Libertas e Sloga) che le partite devono essere disputate entro il 17/04/2005.*

*Virtus e Libertas concordano di giocare mercoledì 13 aprile (in casa della Virtus) e il 17 aprile (in casa della Libertas).*

*La Virtus infatti aveva chiesto alla Libertas di giocare in casa di quest'ultima in una giornata infrasettimanale o di domenica, escludendo il sabato; la Libertas aveva risposto di non avere la disponibilità della palestra nei giorni infrasettimanali.*

*Si concordavano gli incontri per le giornate di mercoledì 13 (in casa Virtus) e domenica 17 (in casa Libertas).*

*Successivamente, a causa del decesso del Pontefice, dalla FIPAV Regionale la gara di serie D regionale della Virtus, viene spostata dall'8/4 al 13/4.*

*Si confrontano verbalmente le due società per trovare una soluzione alternativa: la Virtus dà disposizione di giocare il giorno 11 o 14 aprile alle ore 19.00.*

*La Libertas non accetta perché l'11 ha in programma, alle ore 17 una partita U 13 F contro il Sant'Andrea (comunque disponibile a spostare l'incontro); il 14 ha in programma un altro incontro fra Libertas e Sloga (sebbene avesse detto alla Virtus di non avere a disposizione la palestra nei giorni infrasettimanali). Dopo aver chiesto al Comitato Regionale fino quando avrebbe potuto giocare prima della fase regionale, pretende di giocare il giorno 22/4 in casa Virtus.*

*La Virtus è in difficoltà per assenza di due atlete e disponibilità della palestra. In data 7 ribadisce per iscritto la disponibilità nei giorni 11 e 14.*

*La Commissione Organizzatrice Gare fissava a mezzo telegramma lo svolgimento della gara per il giorno 11, considerato che la Libertas il giorno 14 aveva un incontro contro lo Sloga e che dopo tale data la Virtus non aveva più possibilità di disputare partite in casa propria.*

*Si rammenta che il 16 marzo questo Comitato Provinciale aveva comunicato per iscritto che le gare dovevano terminare tassativamente entro il 17 aprile”.*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento, pur dovendosi precisare che - a dispetto della sostanziale correttezza del provvedimento adottato - la norma regolamentare sulla quale il G.U.P. Trieste ha fondato la propria decisione non trova applicazione al caso di specie.

Ed invero, l'art. 25 n. 1 R. Gare recita testualmente:” *Art. 25 - Spostamenti di data - 1. L'organismo competente potrà accordare, in presenza di motivi di carattere eccezionale, spostamenti di data. Tali richieste devono essere accompagnate dalla tassa prevista e devono pervenire, in caso di anticipi entro cinque giorni prima dalla data richiesta, e in caso di posticipi entro cinque giorni prima della data prevista nel calendario per la disputa dell'incontro*”.

E' assai evidente che tale norma riferisce il suo ambito alla sola ipotesi in cui lo spostamento della gara venga “accordato” e, dunque, richiesto da uno o più dei sodalizi contendenti.

Risulta invece documentato in atti che:

- il differimento che, a cascata, ha originato l'intera vicenda - quello cioè della gara di serie D regionale della Virtus, rinviata dal C.R. FIPAV dall'8.4 al 13.4.2005 - era stato deciso in attuazione del lutto nazionale dichiarato per la scomparsa e le esequie di Sua Santità Giovanni Paolo II
- lo spostamento della gara di cui trattasi non è stato “accordato” su richiesta della Virtus, come erroneamente affermato dalla Libertas, ma autonomamente e autoritativamente disposto dalla Commissione Organizzativa Gare. A riprova di ciò, il procedimento previsto dal citato art. 25 n. 1 R. Gare - l'inoltro cioè della domanda scritta accompagnato dal pagamento della tassa con un preavviso minimo di gg. cinque rispetto alla data richiesta, in caso di anticipo, ovvero alla data prevista dal calendario, in caso di posticipo - non è stato avviato dalla Virtus né dal sodalizio appellante.

Quanto al principio affermato alla pag. 84 cpv. 5) delle “Norme Generali” approvate con delibera del Consiglio Federale n. 45/04 del 21/22.5.2004, titolata a sua volta “Norme organizzative stagione agonistica 2004-2005” (cd. Guida Pratica) secondo cui la concomitanza di gare di campionati di categoria e gare di campionati maggiori non costituisce motivo di rinvio delle gare stesse, osserva la CAF che esso riguarda unicamente il caso della sovrapposizione di date fissate *ab origine* in sede di stesura dei calendari (che la Commissione Organizzativa FIPAV è infatti chiamata a “cercare di evitare, nei limiti del possibile”) e non anche quello degli spostamenti dovuti ad eventi eccezionali sopravvenuti, come nella fattispecie, a campionato in corso.

In conclusione, la documentazione in atti prova al di là di ogni dubbio come lo spostamento di data in esame sia stato determinato d'imperio dalla Commissione Organizzativa Gare Provinciali - ovvero dall'Organo preposto ad assumere una decisione finale al riguardo in caso di mancato accordo tra le società interessate (art. 2 n. 1 lett. d) R. Gare) - per causa di forza maggiore e/o comunque per ragioni non direttamente dipendenti dalla volontà dei sodalizi.

Detta Commissione - che pure ha mostrato di avere valutato e tentato di conciliare le contrapposte esigenze dei sodalizi stessi - era chiamata ad assumere anche in via autoritativa le proprie statuizioni, e dunque senza necessariamente acquisire il loro assenso, dal momento che la gara in esame avrebbe dovuto disputarsi in ogni modo e non oltre il limite temporale (17 aprile) fissato dal C.P. FIPAV Trieste con comunicato in data 16.3.2005; evenienze queste entrambe impossibili nell'ipotesi in cui l'incontro fosse stato programmato per il 14.4 oppure il 22.4.2005 - come richiesto dalla società appellante - con l'ulteriore precisazione che, ove effettivamente ritenuto decisivo al fine di non alterare la regolarità del campionato, la Libertas ben avrebbe potuto richiedere ed ottenere lo spostamento della gara Under 13/F fissata per il giorno 11.4.2005 contro il Sant'Andrea, che aveva manifestato la propria disponibilità in tal senso.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con l'atto di appello.

**P.Q.M.**

La C.A.F. respinge l'appello, confermando la decisione impugnata, sia pure con le precisazioni di cui alla parte motiva.

Dispone incamerarsi la tassa.

Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 1.7.05